



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale del Piemonte

Torino,

- Al Sindaco del Comune di
CANDIA CANAVESE (TO)
- Al Dr. Giovanni ALESSANDRO
c/o Comune di STRAMBINO (TO)

Oggetto: Reggenza di Sede Vacante.

IL PREFETTO

Visto il decreto del Sindaco in indirizzo, prot. n. 870 del 28.02.2018;
Visto il Contratto Collettivo Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009;
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 122/2010;
Vista la nota del Ministero dell'Interno con prot. n. 0023581 del 08.07.2013;

AUTORIZZA

In via del tutto eccezionale, il Dr. Giovanni ALESSANDRO quale reggente a scavalco della Segreteria Comunale di Candia Canavese (TO) limitatamente al solo periodo dal 11.03.2018 al 30.04.2018.

Ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009 - al Reggente spetta il compenso pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNL 16.05.2001, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla Determina del Presidente dell'Unità di Missione Prot. n. 0025402 del 17.05.2011.

A norma dell'Accordo Integrativo al CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 13.01.2009 le reggenze a scavalco non possono eccedere i 120 giorni e, ai sensi dell'art. 19 c. 2 del DPR 465/97, gli incarichi di reggenza/supplenza sono conferiti prioritariamente a Segretari in disponibilità.

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(Spena)